

**LUCA BOSCHETTO**

***Un documento sul soggiorno di  
Burchiello a Roma***

[stampato in «Nuova rivista di letteratura italiana», 1 (1998), pp. 271-275]\*

---

\* *Il testo qui riprodotto in formato digitale, messo a disposizione per fini di studio e ricerca, è destinato a un uso strettamente personale e in nessun caso può essere impiegato a scopi commerciali.*

LUCA BOSCHETTO

## UN DOCUMENTO SUL SOGGIORNO DI BURCHIELLO A ROMA

Le uniche notizie intorno al soggiorno romano di Burchiello si ricavano da due lettere inviate il 22 maggio e il 27 novembre 1445 a Giovanni di Cosimo de' Medici dai corrispondenti fiorentini Piero Ardinghelli e Roberto Martelli, e da una lettera autografa che lo stesso Burchiello inviò da Roma al medesimo destinatario il 21 settembre 1447<sup>1</sup>. A queste testimonianze, che ritraggono il poeta malato e in ristrettezze economiche, è ora possibile aggiungere un nuovo documento tratto da un volume di imbreviature del notaio Gherardo Maffei da Volterra conservato nel fondo Notarile antecosimiano dell'Archivio di Stato di Firenze. L'atto in questione, rogato a Roma il 20 ottobre 1446, registra la formazione di una «sotietatem barbitonsorie» di cui entrano a far parte accanto a «Dominicus Burchiello de Florentia» i barbieri Bernardo di Giovanni di Firenze e Paolo Sano di Roma. Il contratto prevede che la società abbia durata triennale, e che i soci esercitino la professione a Roma, lavorando in due botteghe situate nel rione Ponte. La prima di queste botteghe, di proprietà di *magister Iacobus* di Ponte, è occupata al momento da Burchiello: qui il poeta continuerà a lavorare anche dopo la nascita della nuova società; locatario della seconda bottega, posta «super coscia pontis Sancti Angeli», è invece Paolo Sano; con lui lavorerà il fiorentino Bernardo di Giovanni.

Va sottolineato come le condizioni del contratto contemplino l'eventualità che uno dei soci in futuro possa cadere malato, o comunque essere vittima di qualche infortunio che ne riduca la capacità lavorativa. In base agli accordi, il socio che si trovi in tale situazione avrà diritto alla sua normale quota di utili per la durata di sei mesi; trascorso questo periodo, e non potendo ancora riprendere l'esercizio, egli par-

1. I brani relativi a Domenico di Giovanni contenuti in queste lettere, tutte conservate nel carteggio Mediceo avanti il principato dell'Archivio di Stato di Firenze, furono illustrati e pubblicati nel secolo scorso da Cesare Guasti e da Curzio Mazzi, in entrambi i casi dietro segnalazione di Gaetano Milanese. Cfr. *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze dal MCCCXCIX al MCCCCXXXIII*, Volume Terzo [1426-1433], Firenze, M. Cellini e C. alla Galileiana, 1873, p. 648 (lettere di P. Ardinghelli e R. Martelli); C. MAZZI, *Il Burchiello. Saggio di studi sulla sua vita e sulla sua poesia*, Bologna, Fava e Garagnani, 1876, pp. 122-3 (lettere di P. Ardinghelli e R. Martelli), e pp. 137-8 (lettera di Burchiello).

teciperà invece in ragione di un terzo ai guadagni dei garzoni della società, continuando a contribuire alle spese secondo la sua quota. L'inclusione di questa clausola nei patti della società è forse legata alle vicende biografiche di Domenico di Giovanni. Il pessimo stato di salute del poeta un anno prima del contratto di stipula della società è testimoniato infatti dalla lettera di Roberto Martelli a Giovanni de' Medici del 27 novembre 1445, in cui a proposito di Burchiello si precisa che «prima non aveva bottega né con che farla; ora ch'egli à la bottega si truova con la quartana, e a questo modo non può fare sonetti»<sup>2</sup>.

Il nuovo documento, oltre ad attestare che il *providus vir* Domenico Burchiello prima del 20 ottobre 1446 svolgeva la sua attività di barbiere nel rione Ponte, una delle più vivaci aree cittadine, potrebbe fornire qualche indizio sulla data in cui il poeta si trasferì a Roma<sup>3</sup>. Al pari dei suoi colleghi, Burchiello è infatti definito nell'atto notarile barbiere «in Urbe et Romana Curia», particolare che porterebbe ad ipotizzare una sua partenza da Siena alla volta di Roma al seguito della Curia papale, dunque nel settembre 1443<sup>4</sup>.

2. Archivio di Stato di Firenze, Mediceo avanti il principato, 7, 143 (seguo la numerazione moderna a lapis, per quanto anch'essa non sempre corretta). Va ricordato che la lettera in questione, priva dell'indicazione di anno, è riferibile con sicurezza al 1445 (cfr. V. ROSSI, *L'indole e gli studi di Giovanni di Cosimo de' Medici. Notizie e documenti*, «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche», s. V, II (1893), pp. 38-60, 129-50, in particolare p. 43 n. 5).

3. Il regesto relativo a un analogo contratto per la formazione di una società tra due barbieri si può leggere in A. M. CORBO, *I contratti di lavoro e di apprendistato nel secolo XV a Roma*, «Studi romani», XXI (1973), pp. 469-89: 486 n° 68. Per le qualifiche degli attori nei contratti romani dell'epoca, che identificano in genere un ben preciso strato sociale, e per la categoria dei barbieri cfr. le osservazioni di A. MODIGLIANI, *Le attività lavorative e le forme contrattuali*, in *Un pontificato ed una città: Sisto IV (1471-1484)*. Atti del Convegno. Roma, 3-7 dicembre 1984, a cura di M. MIGLIO, F. NIUTTA, D. QUAGLIONI, C. RANIERI, Città del Vaticano, Associazione Roma nel Rinascimento 1986, pp. 663-83: 666-8, 671-3. Un quadro vivace del mondo artigianale romano nel Quattrocento è tracciato dalla stessa studiosa anche nel saggio *Artigiani e botteghe nella città*, in *Alle origini della nuova Roma: Martino V (1417-1431)*. Atti del Convegno. Roma, 2-5 marzo 1992, a cura di M. CHIABÒ, G. D'ALESSANDRO, P. PIACENTINI, C. RANIERI, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 1992, pp. 455-77. Per la presenza degli stranieri nel rione Ponte cfr. E. LEE, *Notaries, Immigrants, and Computers. The Roman 'Rione' Ponte, 1450-1480*, in *Sources of Social History: Private Acts of the Late Middle Ages*, edited by P. BREZZI and E. LEE, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1984, pp. 239-49.

4. L'ipotesi viene avanzata perché non tutti i resoconti biografici moderni sembrano aver accolto su questo punto la ricostruzione di Curzio Mazzi, che in base ai riferimenti alla storia senese contenuti nel sonetto *Il nobile cavalier messer Marino* riteneva il soggiorno senese di Burchiello durato «fin sul principio del 1445» (C. MAZZI, *Il Burchiello...*, pp. 15-6, 85). In diversi casi per l'inizio del soggiorno romano si indica infatti come termine *post quem* l'accenno a Burchiello nella lettera che Rosello Roselli inviò da Siena a Giovanni di Cosimo de' Medici il 23 giugno 1443 (*ibidem*, p. 122). Eugenio IV rientrò in Roma il 28 settembre 1443.

20 ottobre 1446, Roma

*I barbieri Bernardo di Giovanni di Firenze, Paolo Sano di Roma e Domenico Burchiello di Firenze costituiscono una società di durata triennale, impegnandosi ad esercitare il mestiere in due botteghe situate a Roma nel rione Ponte.*

Archivio di Stato di Firenze, Notarile antecosimiano, 12518 (notaio Gherardo Maffei da Volterra, 1444-1451, registro non cartulato).

Sotietas<sup>a</sup> trium tonsorum

In nomine Domini. Amen. Noverint universi et singuli presentes pariterque futuri per hoc verum et publicum instrumentum quod anno a nativitate eiusdem MCCCCXLVJ,<sup>b</sup> indictione nona, die iovis XX<sup>a</sup> mensis octobris pontificatus vero sanctissimi in Christo<sup>c</sup> patris et domini nostri domini Eugenii divina providentia pape IIIJ<sup>od</sup> anno XVJ<sup>o</sup>, in mei Gerardi notarii publici testiumque infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constituti<sup>e</sup> providi<sup>f</sup> viri<sup>g</sup> Bernardus Iohannis de Florentia, ex una, Paulus Sano de Roma, ex alia, et Dominicus Burchiello etiam de Florentia, ex alia tertia partibus, barbitonsores<sup>h</sup> in Urbe et Romana Curia, volentes et cupientes inter se ut dixerunt inire et facere sotietatem barbitonsorie, ibidem de communi concordia firmarunt et concluderunt dictam sotietatem inter se cum pactis modis et conditionibus infrascriptis, vide-

a. *precede procuratorium depennato.*

b. MCCCCXLVJ *corretto da* MCCCCXLVIIIJ *depennando* XLVIIIJ *e aggiungendo* XLVJ.

c. *nel ms. X<sup>o</sup>.*

d. *nel ms. III J.*

e. *constituti corretto da* constitutis *depennando -s.*

f. *providi corretto da* providis *depennando -s.*

g. *viri corretto da* viris *depennando -s.*

h. *res aggiunto in interlinea con segno di richiamo sopra* ribus *depennato.*

licet: quia voluerunt dicti sotii quod presens sotietas incipiat hac presenti die vigesima octobris et duret per tres continuos annos sequentes. Item convenerunt et concordarunt tenere duas apotecas ad exercitium dicte artis, unam videlicet quam de presenti tenet dictus<sup>i</sup> Burchiellus in regione Pontis, que est magistri Iacobi de Ponte, et aliam quam de presenti tenet dictus Paulus Sano que est super coscia Pontis Sancti Angeli, et pro presenti dictus Bernardus laborabit in apoteca dicti Pauli Sano et in futurum mutabunt se de una apoteca ad aliam prout ipsi sotii inter se concordabunt et eis videbitur melius et utilius expedire. Item dicti sotii fuerunt concordantes et voluerunt quod omnia lucra fructus et emolumenta qui et que quomodolibet ex dicta sotietate provenient debeant inter se pro rata dividi et<sup>j</sup> etiam omnes expense et dampna sique et siqua erunt faciende aut provenient in dicta sotietate similiter pro rata quilibet eorum solvere teneatur. Item dicti sotii voluerunt quod si aliquis sotiorum casu egrotaret tempore sotietatis<sup>k</sup> predicte durante, aut similis alius casus fortuitus eveniret, quod deus avertat, quod in tali casu dictus talis sotius habeat suam integram portionem et participare debeat de lucro cum sotii ac si continuo deserviret videlicet pro tempore sex mensium<sup>l</sup> dumtaxat et non ultra a die prima casus huiusmodi contingentis incipiendorum et ut sequitur finiendorum; post lapsum vero dictorum sex mensium, si sotius ipse propter casus huiusmodi contingentes se in dicto exercitio et arte exercere non posset, debeat eo casu solum et dumtaxat participare de lucro iuvenum dicte sotietatis pro tertia parte et similiter continuo participare de expensis dicte sotietatis pro rata sibi contingente. Item promiserunt dicti sotii et quilibet eorum unus<sup>m</sup> aliis alter alteris et alter aliis bona fide sine aliqua fraude et dolo dictam sotietatem inter se initam prosequi manutenere et observare cum pactis modis et conditionibus predictis ac se sollicitate et diligenter in ipsa arte more bonorum virorum et sotiorum exercere et omnia facere procurare tractare et gubernare que facerent tenentur et debent quilibet boni viri et sotii. Pro quibus attendendis et cetera se<sup>n</sup> ipsos et cetera hinc inde unus aliis alter alteris et alius aliis et cetera in forma Camere obligaverunt. Submiserunt se et cetera. Renuntiaverunt et cetera. Constituerunt

i. dictus aggiunto in interlinea con segno di richiamo.

j. segue similiter depennato.

k. segue aut depennato.

l. nel ms. mensius.

m. segue alteri alteri depennato.

n. segue hoc vi depennato.

procuratores ad confitendum dampna expensas et interesse et cetera. Juraverunt et cetera. De quibus et cetera.

Acta fuerunt hec Rome in domo habitationis mei notarii sita in regione Pontis prope ecclesiam Sancte Cecilie anno indictione die mense et pontificatu quibus supra, presentibus ibidem providis viris Francisco Pieri de Panciaticis mercatore et Michaele<sup>o</sup> \* \* \* vocato Buyano prosoneta civibus Florentinis testibus ad premissa vocatis spetialiter et rogatis et cetera.